



*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione
Divisione IV

All' I.N.P.S.
Direzione centrale prestazioni
a sostegno del reddito
c.a. Dr. Ruggero Golino
Via Ciro il Grande 21
ROMA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 28/04/2009
Prot. 14 / 0007123

Oggetto: trasmissione decreto interministeriale relativo a disoccupazione speciale.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, il seguente decreto :

Decreto n. 45720 del 14/04/2009

Concessione dell'indennità di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 247/2007, in favore di dipendenti di aziende rientranti negli ambiti territoriali e settoriali di cui a specifiche intese per le Regioni Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Friuli V.G. e Marche.

IL DIRIGENTE
D.ssa Manuela Gaetani



45720-

*Al Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare i commi 7, 8 e 10 del medesimo articolo;

VISTO il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006 recante le modalità di applicazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO l'articolo 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, il quale dispone che *"in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma"*;

VISTA la circolare n. 15 del 4 febbraio 2008 dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale e in particolar modo la lettera c), sesto capoverso, che precisa che il limite di 20 milioni di euro, indicato all'articolo 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, va imputato agli importi che derivano dal superamento nell'anno 2008 del limite delle 65 giornate di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per ciò che riguarda sia il pagamento dell'indennità ordinaria con requisiti normali che di quella con requisiti ridotti;





45720-

*Al Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'accordo stipulato in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali della Regione Toscana, del 27/02/2008, per un ammontare di € 2.000.000,00;


CONSIDERATO che nel sopraccitato accordo la Regione Toscana, pur operando la previsione del fabbisogno finanziario di spesa, non ha modulato l'entità di intervento per il numero dei lavoratori beneficiari, così come disposto dall'articolo 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007;

VISTI gli accordi stipulati in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, per un ammontare complessivo di € 23.412.500,00, ripartiti come di seguito indicati:

- Regione Veneto: accordi del 4/3/2008 – per 5.050.000 euro - e dell'11/3/2008 – 14.950.000 euro -, per un ammontare complessivo di € 20.000.000,00;
- Regione Emilia Romagna: accordi del 21/3/2008 – per 412,500,00 euro- e 26/3/2008 – 1 milione di euro -, per un ammontare complessivo di € 1.412.500,00;
- Regione Friuli Venezia Giulia: accordo del 25/3/2008, per un ammontare di € 700.000,00;
- Regione Marche: accordo del 27/3/2008, per un ammontare di € 1.300.000,00;

RITENUTO di assegnare le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti negli ambiti territoriali e settoriali di cui alle predette intese territoriali, trasmesse dalle Regioni interessate entro la data del 31 marzo 2008;

RITENUTO di imputare le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, agli importi che derivano dal superamento nell'anno 2008 del limite delle 65 giornate di cui al comma 10, dell'articolo 13, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005;





45720-

*Al Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

RITENUTO, altresì, per dare esecuzione limitatamente all'anno 2008 alla norma di cui all'articolo 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, di non dare applicazione, limitatamente all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, del comma 10 – secondo periodo – all'articolo 13, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005;


RITENUTO, infine, di accogliere le istanze pervenute entro il termine del 31 marzo 2008, nella percentuale dell' 85,42% rispetto all'ammontare complessivo richiesto da ciascuna Regione, ai fini del rispetto del tetto di spesa di € 20 milioni di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007;

D E C R E T A

Art. 1

Nei limiti e nel rispetto delle disponibilità finanziarie di 20 milioni di euro, così come indicate nell'articolo 1, comma 84, della legge n. 247 del 24 Dicembre 2007, ai lavoratori dipendenti da aziende che appartengono agli ambiti territoriali e settoriali di cui all' articolo 2:

- possono essere indennizzate, oltre le 65 giornate di cui al comma 10 dell'articolo 13, del decreto legge n. 35/05 convertito con modificazioni dalla legge n. 80/05, ulteriori giornate di sospensione dal lavoro;
- non si applicano le previsioni di cui al comma 10, secondo periodo, dell'articolo 13, del decreto legge n. 35/05 convertito con modificazioni dalla legge n. 80/05, limitatamente all'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.





45720-

*Al Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 2

Per l'attuazione delle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 84, della legge n. 247/2007 e nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, sono destinati:

- € 597.971,17 alle finalità di cui all'accordo stipulato in data 25 marzo 2008 presso la Regione Friuli Venezia Giulia per 120 dipendenti delle imprese del territorio regionale appartenenti ai settori di cui al punto 1) dell'accordo stesso;
- € 1.110.517,89 alle finalità di cui all'accordo stipulato in data 27 marzo 2008 presso la Regione Marche per 900 dipendenti delle imprese appartenenti al settore artigiano del territorio regionale;
- complessivi € 17.084.890,55 alle finalità di cui agli accordi stipulati presso la Regione Veneto, del 4 marzo 2008 per 3.300 dipendenti degli alberghi – stabilimenti termali del Bacino Euganeo e dell'11 marzo 2008 per 6.800 dipendenti delle imprese del settore artigiano e delle piccole imprese della Regione Veneto;
- complessivi € 1.206.620,40 alle finalità di cui agli accordi del 21 marzo 2008 per 150 dipendenti degli stabilimenti o alberghi di Salsomaggiore – Tabiano Terme- e del 26 marzo 2008 per 800 dipendenti delle imprese del settore artigiano della Regione Emilia Romagna, stipulati rispettivamente presso la Provincia di Parma d'intesa con la Regione Emilia Romagna e presso la Regione Emilia Romagna.

Gli accordi territoriali di cui al precedente comma costituiscono parte integrante del presente decreto.





45720-

*Al Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Art. 3

Le risorse assegnate per gli accordi delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna sono suddivise, nel rispetto del criterio cronologico, dando priorità agli accordi stipulati in data anteriore.

Art. 4


Per le motivazioni in premessa esplicitate non si accoglie l'istanza della Regione Toscana contenuta nell'accordo del 27/02/2008;

Art. 5

Le Regioni trasmettono alle competenti sedi INPS regionali l'elenco dei lavoratori destinatari dei benefici di cui al presente decreto ed il numero delle giornate indennizzate oltre le 65 di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. L'INPS, effettuati i controlli relativi al contenimento della spesa nel limite delle risorse assegnate dal presente decreto alle finalità dei singoli accordi territoriali ed il possesso da parte dei lavoratori beneficiari dei requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni di cui al presente decreto, provvede ad erogare l'indennità per i periodi successivi alle 65 giornate.

Art. 6

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuate al precedente articolo 1, così come assegnate dall'articolo 2 del presente decreto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale controlla i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e ne dà riscontro al





45720-

*Al Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

**IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

